

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REP. N. 3159

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA PROGETTAZIONE
E DELL’EROGAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI
FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO, ALLA
RISTRUTTURAZIONE, ALLA RIQUALIFICAZIONE E
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLA RELATIVA
GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE
DI RUVO DI PUGLIA - CIG 835387079A, CUP: I59J19000430005**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitrè, il giorno 30 del mese di agosto nella Sede Municipale, in Ruvo di Puglia, via Amendola n. 8, avanti a me, dott.ssa Antonella Tampoia, Segretaria Generale del Comune di Ruvo di Puglia, autorizzata a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.01.2000 n.267, domiciliata per la carica presso la sede municipale, sono comparsi i Signori:
- ing. Gildo Rocco Gramagna, nato a XXXXXXXX il XXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica nella sede comunale, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta (P.I. n. 00787620723) - nella sua qualità di Direttore dell’Area 8 – Qualità urbana e Beni comuni (giusta decreto del Sindaco prot. n. 22347 del 29/10/2021) (di seguito nel presente atto denominato

anche “Concedente”);

– **sig. Ubaldo Schiavi**, nato a XXXXXXXX (XX) il XXXXXXX, C. F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene in questo atto in qualità di Procuratore della società Edison Next Government s.r.l., con sede in viale Fulvio Testi, n. 121 a Milano e con P.IVA 12860530158 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI - 1592042 (chiamata nel prosieguo del presente atto per brevità anche “Concessionario”), giusta procura conferita dalla procuratrice del concessionario medesimo, Sig. ra Anna-Sophie Delhomme, con scrittura privata autenticata in data 2/8/2023 dal Dott. Pasquale Matarrese, notaio in Milano, n. 150931 di Repertorio, allegata sotto la lettera A).

Della identità personale dei predetti comparenti io Segretaria rogante sono certa, rispettivamente, per conoscenza personale ed a mezzo di Carta di Identità n. XXXXXXXXX rilasciata dal Comune di XXXXXX in data 16/07/2022 avente scadenza 16/11/2032.

Espressamente e spontaneamente le parti contraenti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, avendo essi i requisiti di legge.

PREMESSO:

– che il Comune di Ruvo di Puglia con deliberazione del Consiglio Comunale n.101/2019 del 23.12.2019, ha disposto di attuare una forma di partenariato pubblico privato (PPP) attraverso lo strumento del Project Financing per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, ristrutturazione, riqualificazione, efficientamento energetico e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ruvo di Puglia;

– che con determinazione a contrarre del Direttore d’Area 8 – Qualità urbana e beni comuni n. 171/2020 del 10.06.2020, è stata indetta la gara avente ad oggetto l’affidamento della progettazione e dell’erogazione dei lavori e dei servizi finalizzati all’adeguamento normativo, alla ristrutturazione, alla riqualificazione e all’efficientamento energetico e alla relativa gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunali, con l’opzione del Project Financing, ponendo a base della gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il piano economico-finanziario, il disciplinare della gara e relativi allegati;

– che, a seguito di gara a procedura aperta, con determinazione del Direttore di Area 8 n. 279/2022 del 05.10.2022, rettificata con determinazione del Direttore di Area 8 n. 107/2023 del 04.05.2023, l’appalto è stato aggiudicato alla costituenda ATI con capogruppo/mandataria Edison Next Government s.r.l. e mandante CNP Energia s.p.a., come da verbale n. 36 della commissione giudicatrice in data 3/3/2022;

– che, con successiva determinazione del Direttore di Area 8 n. 192/2023 del 22/6/2023:

✓ si è preso atto del recesso dall’aggiudicazione della sola società CNP Energia S.p.A.;

✓ si è dato atto, che, per effetto del recesso, l’aggiudicataria della concessione in oggetto è divenuta la società Edison Next Government s.r.l.;

✓ si è dato atto che è stato accertato che la società Edison Next Government s.r.l., singolarmente, è in possesso di tutti i requisiti speciali - tecnici, economici e finanziari - prescritti dal bando di gara;

– che con Deliberazione di G. C. n. 95 del 30/3/2023 è stato approvato

il progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario in sede di gara;

- che le verifiche d'ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo, ovvero, è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n.445/2000 e che quindi l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 co.7 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 s.m.i.), di seguito Codice, giusta attestazione della Direttrice di Area 3 prot. n. 17117 del 29/8/2023;
- che è stata inoltrata alla competente Prefettura richiesta per il rilascio della certificazione di cui all'art. 91 del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i relativa alla società Edison Next Government s.r.l., giusta nota PR_MIUTG_Ingresso_0163824_20230523, e che ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 76/2020 s. m. i., si procede alla sottoscrizione del presente contratto – pur in difetto di acquisizione della detta certificazione – sottoponendo lo stesso a condizione risolutiva.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO I. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO II. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, l'incarico di progettazione ed erogazione dei lavori e dei servizi finalizzati all'adeguamento normativo, alla ristrutturazione, alla riqualificazione e all'efficientamento energetico e alla relativa gestione della pubblica illuminazione del Comune di Ruvo di Puglia, mediante ricorso all'opzione

del Project Financing e, quindi, a titolo non oneroso per l'amministrazione.

2. In particolare, formano oggetto di convenzione le seguenti attività:

- la progettazione esecutiva, redatta ai sensi dell'art. 23, nel rispetto di quanto stabilito agli art. 24 e 113 del Codice, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Comune di Ruvo di Puglia e posto a base di gara, all'offerta migliorativa prodotta in gara dal Concessionario, ed al progetto definitivo approvato con Deliberazione di G. C. n. 95 del 30/3/2023;

- ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

- l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in conformità al progetto;

- la fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature a regola d'arte ed in conformità al progetto ed all'offerta prodotta in gara;

- la fornitura di energia elettrica per alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione;

- la gestione degli impianti di illuminazione pubblica: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e verifiche periodiche degli impianti di illuminazione pubblica;

- l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione per tutta la durata della concessione, alle condizioni descritte nella presente convenzione ed in conformità a quanto stabilito nelle condizioni elencate nel capo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale dal titolo: "*Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione*", come integrato/migliorato dal Concessionario in fase di gara rispetto al documento

contenente gli standard minimi ed inderogabili posto a base di gara.

3. I servizi e le prestazioni devono essere espletati dal Concessionario in perfetta conformità alla documentazione progettuale e alle disposizioni di cui alla presente convenzione nonché sulla scorta delle modalità contenute nel capo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale dal titolo: “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” come integrato/migliorato dal Concessionario in fase di gara, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

4. I lavori oggetto della presente convenzione sono quelli derivanti dal progetto esecutivo approvato dal Concedente e dal relativo quadro economico nonché ogni altro onere connesso, quale risultante dal Piano Economico-Finanziario.

5. L'importo dei lavori è da intendersi fisso e invariabile.

6. Il valore dell'investimento per la progettazione e realizzazione dei predetti interventi di riqualificazione ed efficientamento ammonta a complessivi € 3.140.598,87, oltre IVA, dei quali, rispettivamente, per:

- a. lavori..... € 2.737.972,41, oltre IVA;
- b. oneri per la sicurezza€ 63.345,71, oltre IVA;
- c. spese tecniche.....€ 377.930,18, oltre IVA;
- d. somme a disposizione dell'amministrazione.....€ 175.953,44, oltre IVA.

7. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione della convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente.

8. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere

alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata, se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della convenzione.

ARTICOLO III. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e la gestione del medesimo servizio.

2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione allo stesso consegnati, anche prima della loro riqualificazione, a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con le modalità previste nel capo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale dal titolo: *"Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione"*;

3. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese assume l'obbligo di:

a. eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali;

b. redigere il progetto esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della convenzione, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;

c. sottoporre per la verifica, ai fini dell'approvazione da parte del

Concedente ai sensi dell'art. 26 del Codice, il progetto esecutivo corredato delle autorizzazioni, la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

d. adeguare e sottoporre per la verifica, ai fini dell'approvazione, il progetto esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all'approvazione medesima, entro 60 giorni dalla richiesta del Concedente;

4. Decorso il termine di cui al precedente comma si applicheranno le penali di cui al successivo articolo XXII.

5. La progettazione dovrà essere eseguita da professionista abilitato ai sensi di legge.

6. Il Concessionario si obbliga altresì a:

a. realizzare i lavori a regola d'arte, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dal concedente e con la scansione temporale specificata nel cronoprogramma;

b. partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all'articolo 111 e seguenti del Codice, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;

c. mantenere i lavori ed erogare i servizi oggetto di convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale;

d. acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'opera, previa predisposizione della documentazione necessaria, a tal

fine coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;

e. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente convenzione;

f. svolgere tutte le attività oggetto della convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

g. rispettare i tempi previsti nella presente convenzione, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

h. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7. Il Concessionario procede all'affidamento dei lavori di cui alla presente convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 177 del Codice, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della Società di Progetto ove costituita. Anche in caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, valgono le seguenti condizioni:

a. le lavorazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci

interessati;

b. le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale;

c. le opere la cui esecuzione è affidata direttamente ai soci possono essere subappaltate nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle Categorie prevalenti e scorporabili;

d. ugualmente, per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo, si dovrà fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.

8. Il Concessionario si obbliga, inoltre:

a. a realizzare i lavori di riqualificazione ed efficientamento degli impianti a regola d'arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato dal Concedente nei termini e nel pieno rispetto del cronoprogramma;

b. a tenere e mantenere la contabilità dei lavori secondo quanto previsto per i lavori pubblici;

c. a prestare e mantenere per la durata della presente Convenzione tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e alla presente Convenzione;

d. a rispettare i tempi previsti nella presente convenzione e nel cronoprogramma di progetto dandone periodica (almeno mensile) e comunque tempestiva informazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e le modalità del recupero;

e. a prestare ogni assistenza richiesta dal Concedente per lo

svolgimento di eventuali attività ed adempimenti di competenza del
Concedente stesso;

f. ad ottemperare, nei riguardi del proprio personale, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e sicurezza, nonché assicurando la piena ottemperanza agli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi.

9. Il Concessionario si impegna altresì a:

a. a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;

b. a trasmettere al Concedente tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c. a partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Concedente e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai collaudi in corso d'opera;

d. ad informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei lavori o del servizio ovvero la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della convenzione;

e. ad informare il Concedente in merito alla sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del

termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del concessionario o dei soci;

f. ad informare il Concedente in ordine ad eventuali controversie, ai procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari aditi da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto, sulla gestione del servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente convenzione;

g. a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione per cause imputabili al Concessionario.

10. Il Concessionario si obbliga, decorsi 3 (tre) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, e comunque non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione delle opere, compresa l'eventuale stipula del Contratto di finanziamento o, in mancanza, della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine, ovvero decorsi 18 (diciotto) mesi senza che il Concessionario vi abbia

provveduto, la convenzione sarà risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione esecutiva.

Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'art. 106 del D.Lgs.385/1993.

ARTICOLO IV. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente convenzione.

2. In particolare, egli è responsabile:

a. del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente convenzione, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di costruzione, sia durante la fase di gestione;

c. per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della

progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'opera e delle attività connesse.

3. Gli appalti dei lavori e dei servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui servizi gestiti direttamente dal Concessionario non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dello stesso, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente convenzione anche per la parte subappaltata.

4. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.

5. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella convenzione e nei relativi allegati e documenti richiamati quali parti integranti e sostanziali della convenzione stessa.

ARTICOLO V. ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Le attività del servizio di pubblica illuminazione, che verranno effettuate dal Concessionario, consistono nelle attività puntualmente descritte nel capo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale dal titolo: "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" presso tutti gli impianti ubicati nel Comune di Ruvo di Puglia come individuati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara nonché nel progetto approvato dal Concedente.

2. È in ogni caso obbligo del Concessionario, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente:

a. eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione del progetto;

b. redigere il progetto esecutivo sulla scorta delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato dal Concedente;

c. sottoporre, ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Concedente, il progetto esecutivo corredato delle autorizzazioni degli enti di controllo la cui acquisizione è di competenza del Concessionario con oneri a carico del Concessionario stesso;

d. porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni autorizzazione, nulla-osta e ogni altro titolo abilitativo necessario nonché monitorare e predisporre la documentazione occorrente all'accesso ad eventuali misure incentivanti e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l'efficientamento energetico degli immobili e/o degli impianti, allo scopo di far incassare ad esso eventuali contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario, in caso di acquisizione di risorse economiche in favore del Comune, di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche;

e. effettuare la programmazione delle attività di gestione dei servizi tenendo in considerazione la specifica destinazione d'uso degli immobili e degli impianti e coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al loro funzionamento;

f. eseguire, nel corso dell'intera durata della concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nella

“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”.

3. Le spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità, pari ad € 33.765,36, oltre IVA, devono essere rimborsate al Comune, ai sensi dell'articolo 183 comma 9 del Codice.

4. Le spese per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara dovranno essere versate dal concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ARTICOLO VI. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di 20 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ARTICOLO VII. SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario ha facoltà di costituire una Società di Progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Società di Progetto, ove costituita, diventerà di diritto il Concessionario, subentrando nel rapporto di concessione con il Concedente, senza necessità di sua approvazione o autorizzazione non costituendo detto subentro, a norma di legge, cessione del contratto.

3. La cessione delle quote della Società di Progetto potrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dell'art. 184 del Dlgs. 50/2016 fermo restando che i soci hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica di cui in premessa non potranno cedere quote se non in misura tale da non incidere sulla conservazione dei requisiti minimi di qualificazione stessi;

4. La cessione delle quote dovrà essere previamente comunicata al

Concedente mediante raccomandata A/R e potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione; entro tale termine l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto, a meno che le quote non vengano cedute tra i soci componenti la Società di Progetto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere, in capo ai cessionari, i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D.Lgs. 159/2011.

ARTICOLO VIII. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario le aree sulle quali insistono gli impianti nei tempi prestabiliti ed a corrispondere allo stesso Concessionario ogni importo dovuto secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario il canone annuo previsto in misura di € 442.398,26, IVA esclusa, come meglio indicato nel piano economico finanziario e all'articolo XX della presente convenzione, incrementato secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 5.11 del capo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale dal titolo: *"Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione"*.

3. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati ai lavori oggetto della presente convenzione.

4. Al Concedente è fatto obbligo di garantire, per l'intera durata della concessione, ampia e leale cooperazione e collaborazione al Concessionario il quale a sua volta è obbligato a mantenere lo stesso comportamento di fattiva e leale collaborazione e cooperazione. Il Concedente è tenuto inoltre

a:

- a. compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie al progetto e alla puntuale realizzazione dei lavori;
- b. porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni;
- c. compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
- d. effettuare le attività di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice ed in conformità alla presente Convenzione;
- e. cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.

5. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario ogni provvedimento di altra amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento relativo agli obblighi assunti ed ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dai lavori e/o dal servizio di gestione della pubblica illuminazione.

6. Il Concedente dichiara e garantisce che l'aggiudicazione della Concessione è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge

vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del Codice, provvedendo ad ogni adempimento amministrativo necessario ai fini della valida aggiudicazione della Concessione.

7. Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente convenzione, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente.

8. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione

ARTICOLO IX. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente, spetta al Concessionario attivarsi, in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal cronoprogramma, le autorizzazioni necessarie per le fasi di progettazione oggetto di convenzione, per la corretta esecuzione delle opere, la messa in esercizio e l'erogazione del servizio, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.

2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

ARTICOLO X. MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE DEI

LAVORI E PREZZI

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

2. Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

3. I prezzi applicati saranno quelli previsti nel relativo progetto.

4. Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo - e pertanto non contenuti nel progetto - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

ARTICOLO XI. MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE LA CONCESSIONE

1. Al Concessionario, ai sensi dell'art. 175 del Codice, possono essere affidati in via diretta, con l'accordo dello stesso, i lavori non rientranti nella originaria documentazione progettuale, né nella presente convenzione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste.

2. All'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente si procederà solo dopo l'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto; per la determinazione dei costi si procederà secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

3. L'affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.

4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della fase di gestione e quindi dell'equilibrio economico-finanziario, le parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario (PEF) di cui all'articolo XIX della presente convenzione.

5. Il Concessionario sarà tenuto inoltre ad apportare le variazioni al progetto approvato ove richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

- a. non determinino un'alterazione sostanziale del progetto esecutivo;
- b. non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra dell'importo complessivo dell'investimento, della tempistica per la realizzazione dei lavori, o incremento dei costi di gestione previsti nel piano economico-finanziario.

6. Alle stesse condizioni le modifiche potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l'opera.

7. Le modifiche in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 175 del Codice. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le modifiche potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della proposta.

8. Le modifiche e/o varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi contenuti nel progetto del Concessionario ovvero nei prezziari ufficiali.

9. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a modifiche e/o varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori o omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.

ARTICOLO XII. DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE

PER LA SICUREZZA

1. La Direzione dei Lavori degli interventi di riqualificazione ed efficientamento compete al Concessionario, che provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento.

2. L'individuazione del Direttore dei lavori verrà disposta dal Concessionario sulla base della terna di professionisti muniti dei necessari requisiti, indicati dal Concedente.

3. Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in fase di costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'articolo XIX della convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.

4. Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un altro professionista abilitato con oneri a

carico del Concessionario.

5. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

ARTICOLO XIII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

2. Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare, provvederà:

- ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
- in collaborazione con il Direttore dell'Esecuzione, a vigilare in ordine alla rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali; a tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
- ad ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo XXII.

3. Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei servizi nei termini stabiliti dalle "Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione" per il tramite del Direttore

dell'esecuzione.

ARTICOLO XIV. PROVE E COLLAUDO

1. Il Concedente nominerà l'organo di collaudo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa i cui costi e oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al collaudatore, sono a carico del Concessionario.

2. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di legge ai sensi dell'art. 102 del Codice.

3. Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

4. Dell'eventuale collaudo in corso d'opera verrà redatto apposito certificato.

5. Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori sarà emesso il Certificato di regolare esecuzione o di collaudo secondo le modalità stabilite all'art. 102 del Codice.

6. A partire dalla data di collaudo degli impianti, il Concessionario dovrà effettuare la verifica di illuminamento conforme alle norme UNI EN 13201-3:2016 e UNI EN 13201-4:2016, e successive modifiche. A tal fine, in accordo con il Concedente, dovranno essere individuate almeno 20 sezioni stradali, su cui effettuare le verifiche di cui al punto 7.2.7 della norma. Il Concessionario resta obbligato al rispetto della normativa sopra richiamata, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo XXII.

ARTICOLO XV. FASE DI GESTIONE

1. Il Concessionario è obbligato a garantire la gestione del servizio di pubblica illuminazione secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel relativo progetto e nella presente convenzione ed in particolare nel capo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale dal titolo: “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”.

2. Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con le modalità e i tempi previsti nel relativo elaborato di progetto in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli impianti stessi al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, salvo il normale deperimento d’uso.

ARTICOLO XVI. TEMPISTICHE DEGLI INTERVENTI E DI PRONTO INTERVENTO

1. Per tutta la durata della Concessione il Concessionario dovrà garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento. Tale servizio, necessario al rispetto dei parametri di erogazione dei servizi e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti, dovrà essere attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno compresi i festivi.

2. Lo scopo del pronto intervento sarà quello di assicurare la continuità del servizio, il mantenimento delle condizioni di sicurezza di impianti e persone garantendo la presenza di personale specializzato sul territorio al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate e ripristinare l’originario stato d’efficienza degli impianti.

3. Gli interventi di pronto intervento includono tutte le attività di messa

in sicurezza dell'impianto nelle situazioni di emergenza.

4. Il servizio (compresi tutti gli oneri per manodopera, viaggio, trasporto, costo chilometrico, indennità di trasferta, ecc.) si intende compensato nel canone annuo.

5. Il Concessionario sarà tenuto ad intervenire entro i tempi indicati in relazione al livello di urgenza.

6. Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso di impossibilità di ripristino definitivo, possono essere anche provvisori al fine di assicurare almeno una funzionalità temporanea degli impianti, prima del ripristino definitivo.

ARTICOLO XVII. SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento.

2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili al Concessionario determini una sospensione totale dell'attività di costruzione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione delle opere, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione, salva l'ipotesi della sospensione parziale dei lavori – ove praticabile; in quest'ultimo caso le parti determineranno congiuntamente gli effetti dilatori rispetto al novero dei lavori interessati dalla sospensione in via diretta e proporzionale.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e, comunque, sia tale da comportare una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di ripristinarlo, le parti potranno avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo XIX della presente convenzione. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla presente convenzione ai sensi del successivo articolo XXV della convenzione.

5. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento la presente convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

6. In ogni caso dovrà essere costantemente mantenuta la funzionalità

degli impianti di pubblica illuminazione.

ARTICOLO XVIII. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare in tutto e/o in parte i servizi oggetto della presente Convenzione, dovrà fornire idonea e tempestiva informativa al Concedente con una descrizione del/dei servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.

2. Entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e potrà sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le parti avranno 30 (trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del/dei servizio/i interessati dall'evento.

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i servizi erogabili indicati nell'informativa.

5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni.

6. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 7.

7. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi di cui al comma 5:

- qualora la sospensione ecceda i 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del/i servizio/i, nonché il periodo di validità della presente convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le parti;

- qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo XIX della presente convenzione.

8. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del piano economico finanziario, di recedere dalla presente convenzione ai sensi del successivo articolo XXV.

ARTICOLO XIX. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel piano economico-finanziario: indicatori di redditività:

i. il Tasso Interno di Reddittività pari a 5,36%;

ii. il Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a € 36.200,00;

2. Le parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165, comma 6 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione.

3. Rientrano tra tali eventi quale presupposto per la richiesta di riequilibrio, le seguenti fattispecie:

- l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dei lavori, nonché di gestione dei servizi o che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- imprevedibili ed eccezionali mutate condizioni di contesto socio - economico che alterino gli usi e le consuetudini dei cittadini;
- le varianti di cui all'articolo XI richieste dal Concedente o concordate tra le parti che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
- i periodi di sospensione di cui al precedente articolo XVII.

4. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del piano economico-finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente, ai sensi dell'art. 165 del Codice.

5. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 3, al fine di avviare la procedura di revisione del piano economico-finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa.

6. La revisione del Piano economico-finanziario per il ripristino delle condizioni di equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.

**ARTICOLO XX. CANONE ANNUO A CARICO DEL
CONCEDENTE**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni tecniche correlate agli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione ed i costi pertinenti al servizio di gestione della pubblica illuminazione sono a totale carico del Concessionario.

2. Per la remunerazione del capitale investito e per il rischio di impegno del capitale privato, nonché per la remunerazione delle attività di gestione del servizio di pubblica illuminazione il Concedente corrisponderà al Concessionario per tutto il periodo di durata della concessione, un canone annuo onnicomprensivo e posticipato di complessivi € 442.398,26, oltre IVA, che comprende i costi per la fornitura dell'energia elettrica ed ogni altro costo inerente o conseguente la gestione del servizio in questione.

3. I corrispettivi sono pertanto soggetti a revisione in conformità a

quanto previsto dal piano economico finanziario e dalla presente convenzione.

4. In presenza di fatti, atti e/o eventi che comportino una riduzione della quantità del servizio prestato dal Concessionario a favore del Concedente, purché non imputabili al Concessionario, sarà comunque dovuto al Concessionario un importo determinato in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione.

5. Gli importi di cui al precedente comma 1 saranno soggetti a revisione in aumento o diminuzione, a partire dall'anno successivo a quello di aggiudicazione della gara, in base ai criteri indicati nell'offerta.

6. Fermo restando quanto sopra previsto, il Concessionario dichiara e il Concedente prende atto che i corrispettivi sono stati così determinati sulla base dei seguenti elementi:

a. ammontare complessivo dei costi di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento;

b. costi inerenti alla Direzione Lavori e collaudo nonché gli oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e quant'altro necessario al conseguimento dell'agibilità e all'attivazione della gestione;

c. costi sostenuti dal Concedente per la predisposizione degli atti a base della gara;

d. costi necessari per l'espletamento del Servizio, ivi compresi gli oneri e le spese derivanti dalla manutenzione degli impianti.

7. Il Concedente ha facoltà di compensare gli importi dovuti al Concessionario a titolo di corrispettivo con le eventuali penali applicate dal Concedente ai sensi di quanto previsto dalla presente convenzione.

8. Peraltro, nel caso in cui il Concessionario abbia contestato la richiesta del Concedente di applicazione delle penali e la contestazione del Concessionario sia risultata fondata in esito al giudizio intentato, il Concessionario avrà diritto di ripetere quanto pagato a titolo di penale, oltre agli interessi al tasso legale.

9. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il canone annuo come sopra determinato in rate semestrali posticipate di pari importo a partire dalla data di avvio della gestione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura digitale riscontrata regolare dal Concedente.

ARTICOLO XXI. CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13.8.2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare i conti correnti bancari dedicati alla presente convenzione, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (bancario o postale) e a farsi sì che siano autorizzate ad operare su tali conti esclusivamente le persone indicate dallo stesso, giusta dichiarazione del legale rappresentante del concessionario prot. n. 14052 del 7/7/2023.

3. Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice

identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010.

4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti verrà assunta dalle

predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente e alla prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, al Concessionario qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge.

9. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ARTICOLO XXII. PENALI

1. Le penali relative ai ritardi nella progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento sono riportate all'art. 3 della presente convenzione.

2. Per ogni giorno solare di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo rispetto a quanto previsto, salvo che il ritardo non sia imputabile al Concessionario, verrà comminata una penale di importo pari al 0,5 % (zero virgola cinque per mille) del valore della rispettiva prestazione, come risultante dal PEF.

3. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento dei lavori rispetto al termine di cui alla presente convenzione, il Concedente, salvo che il ritardo non sia imputabile al Concessionario, applicherà al Concessionario una penale di importo pari all'1 ‰ (uno per mille) del valore delle opere, al netto di IVA, così come risultante dal progetto esecutivo. In caso di già avvenuta ultimazione parziale, con redazione di verbali parziali, ai fini dell'applicazione della penale bisognerà avere riguardo del solo valore delle opere non consegnate.

4. In linea con il documento B.1 “Progetto gestionale e manutentivo: Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” presentato dal concessionario in sede di offerta, si applicheranno, altresì, le seguenti penali:

a) Penali relative al mancato rispetto degli standard di qualità del servizio

- ✓ Accensione e Spegnimento nei tempi riportati nel progetto (tolleranza 30 minuti), fatto salvo il caso di guasto: **50 Euro/gg;**
- ✓ Sistema informatico gestionale - Mancata realizzazione e verifica del funzionamento entro il termine previsto dall’offerta: **50 Euro/gg;**
- ✓ Aggiornamento anagrafica tecnica degli impianti - Aggiornamento mensile nel data base del sistema informativo: **50 Euro/gg;**
- ✓ Bilancio materico - Presentazione, con cadenza annuale, del bilancio materico di cui al cap. 4.5.4. del D.M. 28/03/2018: **50 Euro/gg;**
- ✓ Rapporto periodico sul servizio - Presentazione, con cadenza semestrale, di rapporti periodici sul servizio, ai sensi dei C.A.M. - D.M. 28/03/2018: **50 Euro/gg;**

✓ Fornitura ed installazione di targhe/cartelloni pubblicitari - Fornitura ed installazione, in luoghi concordati con l'Amministrazione, di apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere fornite dall'aggiudicatario attraverso il proprio sito web (cap. 4.5.6. del D. M. 28/03/2018): **50 Euro/gg;**

✓ Mancato rispetto dei programmi di manutenzione periodica degli impianti, come da progettazione offerta in gara: **50 euro/mese;**

b) Penali relative alla gestione del pronto intervento, all'arrivo sul posto ed ai ritardi nella riparazione dei guasti:

✓ Guasti che non comportano interruzione di servizio: punto luce singolo spento/ punto luminoso isolato; Tempo di intervento contrattuale **36 ore: Euro 50 al giorno per ogni punto luce spento fino a un massimo di 200 Euro per evento;**

✓ Interruzione di servizio che compromette l'illuminazione di più strade (fatte salve le cause di forza maggiore); Tempo di intervento contrattuale **2 ore: Euro 75 giorno per ogni punto luce spento fino a un massimo di 1.000 Euro per evento;**

✓ Intervento di emergenza: incendio di componenti d'impianto; parti in tensione accessibili; sostegni pericolanti o abbattuti; gravi problemi di sicurezza degli impianti; situazioni che minacciano la pubblica incolumità o il patrimonio; Tempo di intervento contrattuale **1 ora: Euro 50 per ogni ora di ritardo;**

✓ Mancata reperibilità (assenza di riscontro entro 1 ora dal primo

contatto formale); Tempo di intervento contrattuale **24 ore su 24**

365/anno: Euro 50 per inadempimento;

5. Resta inteso in ogni caso che le penali maturate a carico del Concessionario non potranno superare il limite massimo del 10 % (dieci per cento) del valore delle opere, al netto di IVA.

6. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo PEC alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dai crediti del Concessionario ovvero sarà incamerato mediante escussione del deposito cauzionale.

7. Il ricevimento di un numero di contestazioni di ammontare complessivamente pari al 10% (dieci per cento) del valore del canone annuo d'esercizio, per ciascun anno, costituisce grave inadempimento e comporta la revoca della concessione e la risoluzione per grave inadempimento del presente atto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO XXIII. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi degli artt. 24, comma 4, secondo periodo e 103 del Codice, il Concessionario ha costituito le seguenti garanzie conservate in atti:

- cauzione definitiva d'importo pari a € 470.931,25 - prestata mediante Garanzia fideiussoria n. 460011806996 emessa da UniCredit S.p.A. in data 7/7/2023;

- cauzione di cui all'art. 183, comma 13, ultimo capoverso del Codice

di € 44.239,83, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi in concessione, prestata mediante garanzia fideiussoria n. 460011806964 emessa da UniCredit S.p.A. in data 7/7/2023;

- polizza assicurativa Contractor's All Risks - polizza CAR Appalti pubblici n. 0737711 49412244 del 6/7/2023 emessa da Helvetia Compagnia svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza generale e direzione per l'Italia;

- dichiarazione di assicurazione resa da AIG EUROPE S.A, quale appendice della polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Generale n. ILI0002583, a garanzia dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro relativi alla concessione di cui alla presente convenzione con massimali assicurati : R.C.T. € 3.000.000,00 per sinistro, R.C.O. € 3.000.000,00 per sinistro con il sottolimito di € 500.000,00 per persona. La società si impegna a rinnovare la detta garanzia prima della scadenza annuale. La mancata ricostruzione in tempo utile ad evitare soluzioni di continuità nella garanzia costituisce grave inadempienza contrattuale.

2. Il progettista si impegna a prestare polizza di responsabilità civile e professionale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo dei lavori progettati, con decorrenza dalla data di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e durata sino alla data del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

ARTICOLO XXIV. FORZA MAGGIORE

1. Con riferimento agli obblighi scaturenti dalla presente Concessione,

si intende per causa di “forza maggiore” qualsiasi evento impreveduto e imprevedibile non imputabile al Concessionario che impedisca, ritardi od ostacoli in tutto o anche solo in parte, in via temporanea o permanente, l'adempimento di una o più delle obbligazioni demandate al concessionario.

2. Tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;

b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

c. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

e. epidemie e contagi;

f. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;

g. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;

h. ritrovamento di reperti archeologici;

i. atti o fatti posti in essere da terzi.

3. Il Concessionario dovrà comunicare l'impedimento, ritardo od ostacolo al Concedente entro 48 (quarantotto) ore dal suo verificarsi e prendere ogni utile iniziativa per tentare di riprendere nel più breve tempo possibile la regolare esecuzione delle obbligazioni rese impossibili, ritardate od ostacolate dall'evento di "forza maggiore".

Qualora gli eventi di "forza maggiore" abbiano una durata limitata nel tempo, che non faccia venire meno l'interesse alla prosecuzione della Concessione, le parti dovranno valutare le conseguenze derivanti dalla sospensione o interruzione delle attività oggetto del presente atto al fine di verificare il permanere delle condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario, e provvedere alla conseguente revisione del PEF avvalendosi della procedura di revisione del PEF stesso.

4. Qualora gli eventi di "forza maggiore" rendano impossibile o estremamente difficoltosa la prosecuzione della Concessione, ciascuna delle parti potrà invocare la revoca della concessione e la risoluzione del presente atto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

ARTICOLO XXV. RISOLUZIONE, REVOCA DELLA CONCESSIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Concedente potrà richiedere la revoca della concessione e la risoluzione del presente atto, previa formale diffida ad adempiere da effettuarsi con le modalità di cui al successivo comma 2, nei seguenti casi:

- gravi vizi o ritardi nell'esecuzione delle opere per un periodo superiore a 3 (tre) mesi consecutivi;
- esecuzione delle opere in modo difforme dalla progettazione

approvata e dalle eventuali varianti ammesse;

- gravi violazioni nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente

Convenzione;

- mancata presentazione delle garanzie e delle polizze assicurative

previste dalla presente Convenzione;

- violazione delle norme in materia di tracciabilità;

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi in materia di tutela e

prevenzione della salute dei lavoratori e della sicurezza;

- cessione indebita anche parziale dei servizi oggetto di concessione.

2. Verificandosi una delle sopra elencate ipotesi, il Concedente notificherà al Concessionario, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, la diffida ad adempiere, stabilendo un congruo termine, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà sanare le irregolarità o l'inadempimento. Ove il Concessionario non rimuova nel termine indicato le irregolarità o inadempimenti per i quali il Concedente ha notificato diffida ad adempiere, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione.

3. Il Concedente potrà dichiarare la revoca della Concessione e la risoluzione del presente atto anche in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario, ovvero in caso di insorgenza di una delle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste all'art. 80 del Codice, nonché in caso di cessione del presente atto o di perdita dei requisiti da parte del Concessionario.

4. L'efficacia del provvedimento di risoluzione è comunque sottoposta

alla condizione del pagamento, da parte del Concedente al Concessionario, del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti compresi i costi finanziari sostenuti a tale data come evidenziati nel PEF, oppure, se non è stato ancora raggiunto il collaudo, i costi utilmente ed effettivamente sostenuti dal Concessionario sino a quella data.

5. Ai fini della risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario, il Concedente dovrà trasmettere ai Finanziatori notizia scritta dell'inadempimento del Concessionario e comunque potrà revocare la concessione e risolvere il presente atto solo dopo il decorso del termine di cui al successivo comma 6.

6. In tutti i casi di revoca della concessione e di risoluzione del presente atto per motivi attribuibili al Concessionario, i Finanziatori potranno impedire la revoca e la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nel rapporto di Concessione al posto del Concessionario e che dovrà essere accettata dal Concedente qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 176, comma 8 del Codice.

7. Scaduto il termine accordato ai Finanziatori ai sensi del precedente comma 6, il Concedente comunicherà al Concessionario, con lettera raccomandata A.R. o equivalente, l'intervenuta risoluzione del rapporto di Concessione assegnando allo stesso un termine entro cui procedere al ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi.

8. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente, con decisione motivata, in qualsiasi momento prima della scadenza e con congruo

preavviso in caso di gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della Concessione.

9. In caso di revoca della Concessione ai sensi del precedente punto 8, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a. il valore delle opere realizzate conformemente al progetto approvato, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b. le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti;

c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

10. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 9, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale

verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

11. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili al Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

12. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta)giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 10.

13. L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 e successivi e dell'art. 176, del Codice dei contratti pubblici, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

14. Il concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.91 del D. Lgs. n.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

ARTICOLO XXVI. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, i finanziatori, ai sensi dell'articolo

189 del Codice, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.

2. Qualora il subentro avvenga, il soggetto designato dagli enti finanziatori dovrà avere caratteristiche tecniche e finanziarie equivalenti a quelle possedute dal Concessionario.

3. Qualora i finanziatori non individuino la società subentrante, si procederà alla risoluzione della presente convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà.

ARTICOLO XXVII. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL

TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Al termine della Concessione, il Concessionario dovrà restituire i beni oggetto della Concessione in buono stato, tramite un verbale di riconsegna finale redatto in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario.

ARTICOLO XXVIII. CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente atto non definibili in via amministrativa, saranno devolute all'esclusiva competenza del Giudice Ordinario. Il Foro competente è sin d'ora individuato nel Foro di Trani.

ARTICOLO XXIX. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di

elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Concessione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali della Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso Concessionario a gare o appalti.

7. Il Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, informa il Concessionario che tratterà i dati personali del rappresentante legale e gli altri dati personali che si renderanno necessari durante il periodo contrattuale esclusivamente per l'esecuzione della presente convenzione (art. 6, p. 1, lett. B del GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. B del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati per l'intera durata della convenzione fatto salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- opporsi al trattamento dei propri dati (Art. 21 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR) oltre che proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il titolare ai seguenti recapiti:

Comune di Ruvo di Puglia - Piazza Giacomo Matteotti, 31 70037 Ruvo di Puglia (BA) - Tel. +39 080 9507111 - PEC: comuneruvodipuglia@postecert.it

oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti

recapiti:

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari –

email: info@isformconsulting.it – PEC: isform.srl@pec.it –

Tel.0805025250

Persona fisica da contattare: Dott. Francesco Maldera Email:

comune.ruvo.gdpr@isformconsulting.it.

8. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso.

9. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire al Concedente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale del Concedente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento europeo per il trattamento di dati personali n. 2016/679 e dal D.lgs. n. 101/2018.

10. Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio del Concedente.

11. Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui al 2016/679, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al Concedente, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori

per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui il Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. In tale ambito, il Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Codice della privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

ARTICOLO XXX . ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, il concessionario si obbliga e dichiara quanto appresso:

- il concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- l'impresa si impegna a comunicare al concedente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- l'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- l'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;

- l'impresa dichiara, stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente concessionario, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

- l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- l'impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- l'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo

dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- l'impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatasi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

ARTICOLO XXXI – PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI CONCESSIONE DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Il concessionario dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

ARTICOLO XXXII. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. 165/2001, il concessionario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del concessionario stesso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO XXXIII. DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente concedente, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- gli elaborati progettuali approvati con determinazione del Direttore d'Area

8 n. 171/2020 del 10.06.2020;

- l'offerta presentata dal concessionario;

- il progetto definitivo presentato dal concessionario in sede di gara e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/3/2023;

- le polizze di garanzia.

2. Fa parte del presente contratto e viene allegata allo stesso sotto la lettera

B) la matrice dei rischi.

ARTICOLO XXXIV. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E

REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intendono espressamente richiamati e sottoscritti il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs.

50/2016 (che trova applicazione al presente appalto ai sensi dell'art. 226, co. 2 del D. Lgs. 36/2023) e tutte le norme legislative e disposizioni vigenti in materia.

2. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/4/2013 n.

62 e successive modifiche, dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Ruvo di Puglia e successive modifiche. L'accertata grave violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO XXXV. DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

a. lettera spedita per raccomandata A.R.;

b. lettera inviata mediante Posta Elettronica Certificata.

2. Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente:

a. alla data di ricevimento della raccomandata;

b. alla data di avvenuta consegna della pec.

3. Ai fini della presente Convenzione, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:

a. il Concedente: Comune di Ruvo di Puglia. Piazza Matteotti, 31, ind. pec comuneruvodipuglia@postecert.it

b. il Concessionario: viale Fulvio Testi, n. 121, Milano ind. pec nextgovernment@pec.edison.it

ARTICOLO XXXVI – ONERI, STIPULA E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di bollo e di registro, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'obbligo dell'imposta di bollo e di registro viene assolto mediante versamento on line al competente Ufficio del Registro per il presente contratto.

ARTICOLO XXXVII – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Io, Segretaria ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto mediante

strumenti informatici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, su 55 (cinquantacinque) facciate oltre quanto di questa e le firme, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, attestando che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

PER IL CONCEDENTE, IL DIRETTORE D'AREA 8, ING. GILDO ROCCO GRAMEGNA, C.F.: GRMGDR63D25H645D

PER IL CONCESSIONARIO, IL PROCURATORE SPECIALE, UBALDO SCHIAVI, C. F. SCHBLD58S16E223C

LA SEGRETARIA GENERALE – DOTT.SSA ANTONELLA TAMPOIA

MATRICE DEI RISCHI

| Tipologia specifica di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Comune di Ruvo di Puglia | Allocazione Concessionario |
|---|---|---|---|----------------------------|
| Rischio normativo-regolamentare e politico | Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o di costruzione e/o che venga meno, nel contempo, il <i>commitment</i> per la realizzazione delle opere | Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro regolatorio e politico; ritardi nella realizzazione; maggiori costi | X | |
| Rischio amministrativo | Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici o privati competenti | Ritardi nella progettazione o nella realizzazione | X | X |
| Rischio di progettazione | Rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto derivanti da errori o omissioni di progettazione tali da incidere negativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera | Ritardi e costi di nuova progettazione | | X |
| Rischio di varianti di progetto | Rischio di modifiche di progettazione richieste dal concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera | Aumento del costo o ritardi nella progettazione e nella costruzione | X Se trattasi di varianti richieste dal Comune | X |
| Rischio di offerta | Rischio che insorga un'offerta competitiva di altri operatori | Diminuzione dei ricavi attesi | | X |

| Tipologia specifica di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Comune di Ruvo di Puglia | Allocazione Concessionario |
|--|--|---|---|-----------------------------------|
| Rischio di disponibilità | Rischio che le opere realizzate non siano disponibili secondo gli standard tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti | Aumento dei costi delle manutenzioni; diminuzione o ritardi nella percezione dei ricavi | | X |
| Rischio di gestione | Rischio che i costi di gestione dei servizi correlati alla disponibilità delle opere realizzate risultino più alti di quelli preventivati | Possibile incremento dei costi di gestione | | X |
| Rischio finanziario | Rischio di finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile; rischio di un aumento dei tassi di interesse | Maggiori costi o impossibilità di proseguire l'operazione | | X |
| Rischio di approvvigionamento e/o incremento costi fattori produttivi | Rischio connesso alla possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbono fornire i fattori produttivi necessari alla gestione del progetto nonché il rischio di costi di fattori produttivi maggiori di quelli preventivati | Ritardi e/o incrementi dei costi progettazione o nella realizzazione | | X |
| Rischio di fallimento del gestore | Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti | Possibile blocco dei servizi | | X |
| Rischio di inflazione | Rischio di un aumento dell'inflazione oltre i livelli previsti | Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione o nella gestione | | X |
| Rischio delle relazioni industriali | È il rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzi negativamente costi e tempi della consegna e/o della gestione | Maggiori costi e ritardi nella realizzazione o nella gestione | | X |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| <p>Rischio di commissionamento - stakeholder</p> | <p>È il rischio che le opere da realizzare non ricevano l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei riguardi delle opere) necessaria per procedere alla realizzazione delle opere stesse</p> | <p>Ritardi nella realizzazione o nella gestione con contenziosi e maggiori costi</p> | | <p>X</p> |
| <p>Rischio operativo</p> | <p>Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per i lavori o per la gestione dei servizi</p> | <p>Rischio economico tout court</p> | | <p>X</p> |